



INNOVATION DRIVES YOU FORWARD

Condizioni generali di vendita CHEREAU:

I. INFORMAZIONI GENERALI

1.1 Campo di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutte le vendite della società JEAN CHEREAU SAS (qui di seguito denominata il Venditore) qualunque siano le clausole che compaiono sui documenti dell'Acquirente ed in particolare le sue condizioni generali di acquisto, salvo formale ed espressa deroga del Venditore. Sono comunicate a qualsiasi Acquirente per consentirgli di inoltrare un ordine e sono accessibili in qualsiasi momento su richiesta dell'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente si serva di un istituto di credito per finanziare il veicolo, lo informerà delle presenti condizioni e dell'esistenza della riserva di proprietà di cui al seguente articolo 4.1. Le offerte fatte dal Venditore sono valide solo per una settimana dalla data del loro invio; trascorso tale periodo, il Venditore può o annullare le sue proposte o aggiornare le sue condizioni (prezzi, tempi di consegna, ecc.).

1.2 Documentazione

I veicoli venduti dal Venditore sono fabbricati su misura e su ordinazione. Di conseguenza, le informazioni contenute negli opuscoli o in qualsiasi documentazione consegnata dal Venditore sono fornite solo a titolo informativo e non possono essere considerate come un'offerta vincolante del Venditore, il quale è responsabile solamente in base ai termini della offerta commerciale (qui di seguito denominata "Offerta") e alle specifiche in essa contenute. In ogni caso, al Venditore non può essere chiesto di applicare ai veicoli già consegnati o agli ordini in corso di realizzazione gli sviluppi tecnici o i miglioramenti che abbia messo a punto dopo la data di stipula del contratto di vendita.

1.3 Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i documenti quali studi, schemi, disegni, note di calcolo, offerte, consegnati dal Venditore all'Acquirente in occasione della realizzazione della vendita, rimarranno di proprietà del Venditore e dovranno essere restituiti su sua richiesta.

1.4 Riservatezza

L'Acquirente si impegna a non divulgare e a mantenere segrete le informazioni di qualsiasi tipo in merito all'attività del Venditore e/o ai suoi Clienti, che il Venditore abbia comunicato direttamente o indirettamente all'Acquirente, per iscritto o a voce, in occasione della realizzazione della vendita.

1.5 Ordine

Qualsiasi Offerta firmata e inviata dall'Acquirente al Venditore costituisce un'impegno vincolante e definitivo. Le cancellazioni di ordini che fossero accettate dal Venditore comporteranno la fatturazione dei costi sostenuti alla data di cancellazione, che non potranno essere inferiori all'1,5% dell'ammontare dell'ordine. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche dei veicoli rispetto a quelle indicate nella Offerta devono formare oggetto di una modifica scritta tra le parti concernente il tipo di modifiche da apportare, il prezzo e i tempi di consegna. Se l'Acquirente richiede una modifica del suo ordine mentre il disegno del veicolo è già stato realizzato e che questo disegno è già stato rilasciato alla produzione per la fabbricazione, l'Acquirente sarà debitore di un forfait di Gestione per la modifica dell'Ordine di 400 € Iva esclusa, questo al netto della modifica del prezzo seguito alle modifiche fatte. Questo forfait verrà addebitato una volta sola per una serie di veicoli identici. Se una modifica viene richiesta dall'Acquirente dopo che il veicolo sia entrato in produzione, questa dovrà essere convalidata dal Venditore e sarà oggetto di un preventivo specifico. Se l'ordine richiedesse degli approvvigionamenti specifici (approvvigionamenti "fuori codice"), il Venditore rifatterà all'Acquirente gli importi spesi presso i suoi fornitori in caso di annullamento dell'ordine del veicolo completo o del o degli approvvigionamenti specifici.

II. CLAUSOLE TECNICHE

2.1 Consegna

La notifica di messa a disposizione opera come rilascio del veicolo all'Acquirente e vale come ingiunzione di prenderne possesso. La consegna avviene, salvo accordo particolare, nelle fabbriche del Venditore, entro i 5 giorni successivi alla notifica all'Acquirente della messa a disposizione del suo ordine. Poiché i veicoli del Venditore non sono prodotti in serie, ma personalizzati per ogni ordine, la data di consegna è fornita a puro titolo indicativo. La data di consegna non costituisce in nessun modo un elemento essenziale della vendita e si conviene espressamente che il Venditore non debba essere tenuto a nessun risarcimento in caso di ritardo. Sarà rivista in caso di modifiche successive apportate dall'Acquirente relativamente alle qualità del veicolo ordinato e, in via generale, in caso di inadempimento da parte dell'Acquirente dei suoi obblighi. Il mancato ritiro del veicolo alla scadenza convenuta comporterà l'addebito a carico dell'Acquirente dei costi di custodia del suddetto veicolo.

2.2 Ricevimento

Al momento della consegna del veicolo, indipendentemente dal fatto che avvenga nelle fabbriche del Venditore o nel luogo concordato tra le parti, l'Acquirente deve verificare il buono stato del veicolo consegnato e la sua conformità alle specifiche che compaiono sulla Offerta. In caso di difetto di conformità della consegna o di vizio apparente, l'Acquirente deve scrivere delle riserve chiare, precise e complete sul verbale di collaudo. In caso contrario, il veicolo sarà considerato accettato senza riserve.

2.3 Trasferimento dei rischi

Salvo diversamente disposto nella Offerta o CDO, i rischi del veicolo, ed in particolare quelli inerenti al trasporto, vengono trasferiti all'Acquirente al suo rilascio che avviene al momento del ritiro nelle fabbriche del Venditore, e questo indipendentemente dalle condizioni del suo trasporto e dalle modalità di trasporto. È quindi responsabilità dell'Acquirente proteggersi da tali rischi ed in particolare effettuare qualsiasi controllo all'arrivo del veicolo, ed eventualmente esercitare il ricorso contro il trasportatore.

III. CLAUSOLE FINANZIARIE

3.1 Prezzi

Salvo diversamente disposto nella CDO, i prezzi sono fissi e si intendono al netto dell'IVA e di diritti vari, alla partenza dai locali del Venditore. In caso di spedizione da parte del Venditore, le spese di trasporto e assicurazione saranno a carico dell'Acquirente.

3.2 Modalità di pagamento

La fattura sarà inviata all'Acquirente con la notifica della messa a disposizione del veicolo e dovrà essere pagata, a mezzo bonifico o assegno, prima delle ritiro del veicolo e al più tardi entro cinque giorni dal ricevimento della notifica. Il pagamento a pronti non dà diritto ad alcun sconto a favore dell'Acquirente. Salvo accettazione da parte del Venditore, nessun pagamento potrà essere validamente effettuato a terzi. Qualsiasi pagamento effettuato al Venditore sarà imputato in primo luogo alle somme che gli sono dovute e con data di esigibilità anteriore. Qualsiasi trattenuta sul prezzo che non sia stata accettata per iscritto dal Venditore sarà considerata come un problema di pagamento. I reclami relativi ad una vendita, in particolare il ricorso in garanzia, non esentano l'Acquirente dal pagare a scadenza qualsiasi somma che gli sia stata fatturata in base alle condizioni contrattuali.

3.3 Penali

Qualsiasi ritardo di pagamento comporterà di diritto, senza preventiva diffida all'Acquirente, la fatturazione di interessi di mora al tasso corrispondente a 5 volte il tasso di interesse legale, applicato alle somme insolute alla scadenza e calcolato sulla durata del ritardo, nonché un'indennità fissa di 40 € per spese di recupero.

Inoltre, il Venditore, con riserva di comunicazione all'Acquirente, ha il diritto di sospendere qualsiasi ordine, consegna e servizio a favore dell'Acquirente fino a completo pagamento. Tale sospensione è considerata come imputabile all'Acquirente, che si farà carico di tutte le conseguenze sia finanziarie che contrattuali, in particolare in fatto di ritardo, sostenute dal Venditore.

IV. CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

Se un cambiamento delle circostanze imprevedibile al momento della conclusione del contratto rende l'adempimento eccessivamente oneroso per il Venditore, che non aveva accettato di assumerne il rischio, il Venditore può richiedere all'Acquirente la rinegoziazione del contratto.

L'esecuzione degli obblighi sarà sospesa a partire dalla data della richiesta formale di rinegoziazione del contratto da parte del Venditore e fino a quando l'Acquirente e il Venditore non raggiungeranno un accordo o annulleranno l'Ordine. Le Parti si impegnano a fare del loro meglio per negoziare e raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile dopo la richiesta. Se la rinegoziazione non riesce, il Venditore può annullare l'Ordine mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nessun risarcimento sarà dovuto dal Venditore all'Acquirente, qualunque sia la perdita subita a causa di tale annullamento. La presente clausola sostituisce le disposizioni dell'articolo 1195 del Codice civile francese.

V. CLAUSOLE AMMINISTRATIVE

5.1 Riserva di proprietà

LE VENDITE DEL VENDITORE SONO EFFETTUATE CON RISERVA DI PROPRIETÀ AI SENSI DELLA LEGGE FRANCESE DEL 12 MAGGIO 1980, PER CUI IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ È SOSPESO FINO A COMPLETO PAGAMENTO DEL PREZZO IN CAPITALE E ACCESSORI. Se in virtù di una deroga agli articoli prezzo e consegna delle presenti condizioni accettate dal Venditore, l'Acquirente dovesse prendere possesso dei veicoli prima del loro completo pagamento, si impegna a non:
- presentare a terzi i certificati di vendita o di carrozzeria come titoli di proprietà;
- concedere un diritto, di qualsiasi natura, sui veicoli coperti dalla presente clausola di riserva di proprietà, ed in particolare di darli a garanzia.

La presente clausola di riserva di proprietà continuerà ad applicarsi in caso di cessione, costituzione in pegno o conferimento in società dell'attività o del veicolo da parte dell'Acquirente, con obbligo per quest'ultimo di informare i suoi creditori della sua esistenza, senza che la mancata informazione possa in alcun modo essere opposta al Venditore.

5.2 Conformità

L'Acquirente, in quanto professionista informato, riconosce di aver effettuato, prima dell'ordine, lo studio delle caratteristiche e delle prestazioni del veicolo, delle fabbricazioni speciali e/o delle attrezzature desiderate in relazione alle sue esigenze. Resta l'unico giudice dell'adeguatezza di tale veicolo, di tali fabbricazioni speciali e/o di tali attrezzature alle sue esigenze, pertanto il Venditore esclude qualsiasi garanzia in tal senso. Tuttavia, il Venditore resta garante del fatto che il veicolo venduto rispetti le normative e si riserva la possibilità di proporre altre attrezzature al fine di rispettare i vincoli normativi. Nessun reclamo da parte dell'Acquirente in merito alla conformità della consegna o ad un vizio apparente del veicolo sarà accettato se non è stato oggetto di riserve indicate così come stipulato dal precedente articolo 2.2. In caso di vizio apparente o di non conformità del veicolo consegnato, il Venditore sarà tenuto a renderlo conforme a sue spese, con l'esclusione di qualsiasi indennizzo, qualsiasi risarcimento e/o qualsiasi costo di immobilizzazione o noleggio.

5.3 Garanzia contrattuale

Le condizioni di garanzia sono disponibili nel documento "Condizioni Generali di Garanzia Jean Chéreau" rilasciato all'Acquirente contestualmente alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

5.4 Responsabilità civile

Se, in applicazione dell'articolo 1245 e successivi del Codice Civile francese, il veicolo venduto risultasse essere difettoso, con prova a carico dell'Acquirente, il Venditore non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per i danni causati da questo difetto ai beni ad uso professionale o meno dell'Acquirente o di qualsivoglia professionista legato contrattualmente al Venditore.

In ogni caso, la responsabilità del Venditore, per qualsivoglia causa, è limitata ai danni materiali e comunque nel limite dell'importo dell'ordine. Il Venditore non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni indiretti e immateriali ed in particolare per perdite di esercizio, danni consequenziali, perdita di ordini, mancati profitti, ecc.

L'Acquirente si impegna a rendere opponibili ai propri assicuratori, ai propri clienti e ai loro assicuratori le limitazioni contrattuali di garanzia qui definite.

5.5 Inadempimento contrattuale

Qualsiasi inadempimento totale o parziale da parte dell'Acquirente di uno qualsiasi dei suoi obblighi ed in particolare qualsiasi ritardo nel pagamento o nella presa in consegna, darà al Venditore la possibilità, dopo invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno e rimasta senza esito alla scadenza di un periodo di 15 giorni, di diritto e senza altra formalità, di (i) esigere la restituzione dei veicoli a spese dell'Acquirente fino a quando l'Acquirente non adempia a tutti i suoi obblighi di pagamento, e/o di costringere l'acquirente con qualsiasi via o mezzo legale ad adempiere al contratto e a rispettare i suoi impegni. Il saldo da lui dovuto sul prezzo di acquisto alla data del suo inadempimento verrà automaticamente aumentato a titolo di risarcimento forfetario del 10%, pagabile alle stesse condizioni del saldo stesso; (ii) oppure considerare il contratto come rescisso, per colpa dell'Acquirente, e tutti gli account da quest'ultimo versati rimarranno acquisiti dal Venditore a titolo di clausola penale e risarcimento forfetario per il danno da lui subito.

VI. DATI PERSONALI

Il Venditore raccoglie e utilizza solo i dati personali necessari nell'ambito della sua attività e nei limiti imposti dalla legislazione vigente.

Nel caso di vendita di veicoli dotati di sistema che consenta di collegare le apparecchiature e di raccogliere i dati di tali apparecchiature al fine di aumentare l'ergonomia, la sicurezza e le prestazioni del veicolo o di proporre servizi accessori, il Venditore può conservare i dati nei limiti imposti dalla legislazione vigente.

L'Acquirente può in qualsiasi momento ritirare espressamente il proprio consenso alla conservazione di tali dati.

VII. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

LA LEGGE APPLICABILE È LA LEGGE FRANCESE.

IN CASO DI LITIGI O CONTROVERSIE E SE NON FOSSE POSSIBILE GIUNGERE AD UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE CUI LE PARTI TENTERANNO COMUNQUE DI ARRIVARE IN PRIMIS, IL TRIBUNALE DEL COMMERCIO DI CAEN SARÀ IL SOLO COMPETENTE ANCHE IN CASO DI RICORSO IN GARANZIA O PLURALITÀ DI CONVENUTI. NESSUNA DEROGA ALLE PRESENTI CONDIZIONI POTRÀ ESSERE INVOCATA COME PRECEDENTE.

10000420911 del 17Ottobre2024